

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 21 marzo 2005 il Tribunale di Bari condannava l'INPS a corrispondere a Ma. Vi. la differenza fra quanto corrisposto a titolo di trattamento di disoccupazione agricola per l'anno 2000 e la maggior somma dovuta in base alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva integrativa di lavoro valevole per la provincia di Bari, oltre interessi legali. Condannava, inoltre, l'Istituto al pagamento di 3/4, delle spese processuali, liquidandole per intero in complessivi euro 413,00, con distrazione a favore del difensore della parte privata.

Proponeva appello l'assicurato lamentando l'omessa liquidazione degli interessi anatocistici richiesti con il ricorso introduttivo e la violazione, nel calcolo delle spese, peraltro compensate immotivatamente per 3/4, dei minimi tariffari, tenuto conto del valore indeterminabile della causa; il giudice di primo grado avrebbe, infatti, dovuto liquidare, al suddetto titolo, non meno di euro 1.319,40 (così in sentenza, mentre il ricorrente nell'odierno ricorso riferisce di avere chiesto euro 1.578,76 di cui euro 750,00 per onorari, euro 653,35 per diritti di avvocato ed euro 175,41 per spese generali).

La Corte d'appello di Bari, con sentenza n. 108/2006 depositata il 16 gennaio 2007, accoglieva "per quanto di ragione" la censura relativa agli interessi anatocistici, riconoscendoli dovuti (a decorrere dalla data della domanda giudiziale) solamente sugli interessi liquidati dalla sentenza di primo grado.

Quanto alle spese, rilevata la mancanza di un'analitica liquidazione da parte del giudice di primo grado - che avrebbe dovuto provvedervi in mancanza di nota depositata dalla parte - la Corte rideterminava il dovuto al suddetto titolo, eliminando alcune "voci" indicate dalla parte appellante e attribuendo, in conclusione, euro 65,57 per diritti ed euro 370,00 per onorari, per un totale di euro 435,57 oltre accessori di legge. Nel procedere a tale liquidazione il giudice di appello escludeva che la causa fosse di valore indeterminabile, come preteso dall'appellante. Doveva considerarsi, infatti, che applicando le tariffe della contrattazione collettiva, le differenze dovute agli assicurati per ciascun anno non superavano gli euro 120,00-130,00 (anzi nella maggior parte dei casi erano

inferiori), dato che notoriamente era ancora contenuto lo scarto tra i due parametri di riferimento (i minimi retributivi contrattuali e il salario medio congelato al 1995, sulla cui base l'INPS liquidava il trattamento di disoccupazione), come, peraltro, esso Giudice aveva potuto constatare in tantissime cause aventi identico oggetto e nelle quali si era provveduto a quantificare esattamente tali differenze (di frequente, tra l'altro, a favore di assicurati con qualifica superiore a quella di operaio comune posseduta dal ricorrente). Ne conseguiva, secondo la Corte territoriale, che il conteggio delle spese andava operato alla stregua della "fascia" tabellare che comprendeva le cause di valore sino a euro 258,23. Infine, la Corte compensava interamente fra le parti le spese del giudizio di appello, considerata "la natura della controversia".

Contro questa sentenza Ma. Vi. ricorre per cassazione con tre motivi. L'INPS ha depositato la sola procura speciale ai difensori.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nel primo motivo, con denuncia di violazione degli articoli 24, 38 e 111 Cost., dell'articolo 91 c.p.c., articolo 92 c.p.c., comma 2, e articolo 93 c.p.c., oltre a vizi di motivazione, si lamenta che la Corte di merito abbia compensato le spese del giudizio di appello senza indicarne, neppure succintamente, le ragioni, dovendosi ritenere illogica e irrazionale la decisione di considerare "giusto motivo" di compensazione la natura della controversia una volta che il gravame sia stato, come nella specie, integralmente accolto, risultando, così, l'appellante totalmente vittorioso. Peraltro, sottolinea il ricorrente, la statuizione della Corte di Bari si risolve in una violazione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito, in quanto la compensazione delle spese viene ad impedire il conseguimento di un risultato economicamente utile.

2. Nel secondo motivo, con deduzione di violazione degli articoli 24, 38 e 111 Cost., dell'articolo 91 c.p.c., articolo 92 c.p.c., comma 2, articoli 93, 112 e 115 c.p.c., nonché di violazione e falsa applicazione delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale 5 ottobre 1995, n. 585 e con Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127, oltre a vizi di motivazione, si censura la sentenza d'appello per aver proceduto a determinare il valore della controversia nonostante la domanda

giudiziale e la sentenza di primo grado, non impugnata sul punto, avessero ad oggetto la condanna generica dell'INPS al pagamento delle differenze dovute per trattamento di disoccupazione relativo all'anno 2000 (per il che risulterebbe violato anche l'articolo 112 c.p.c.). In ogni caso, le valutazioni relative al valore non sono confortate dalla indicazione degli elementi (numero delle giornate di lavoro, qualifica del ricorrente, importo della somma già erogata dall'Istituto previdenziale) necessari al suddetto fine, né da fatti qualificabili come notori, bensì da circostanze (l'aver constatato in tantissime cause che le differenze dovute dall'INPS non superavano un certo importo) conosciute dal giudice per sua scienza privata.

3. Il terzo motivo denuncia violazione degli articoli 24, 38 e 111 Cost.; violazione e falsa applicazione dell'articolo 91 c.p.c., articolo 92 c.p.c., comma 2, articoli 93, 112 e 115 c.p.c., delle tariffe forensi approvate con Decreto Ministeriale 5 ottobre 1995, n. 585 e con Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127, nonché vizio di motivazione. Si afferma che la Corte d'appello, avendo riformato la sentenza di primo grado ed accolto integralmente il ricorso in appello, accogliendo sia il capo della domanda relativo agli interessi anatocistici che quello relativo alla rideterminazione delle spese giudiziali, avrebbe dovuto provvedere alla totale riliquidazione delle spese; mentre invece aveva confermato il provvedimento di compensazione parziale, peraltro senza alcuna motivazione.

4. Il secondo motivo, che per ragioni di ordine logico va esaminato per primo, non è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, affinché la causa possa ritenersi di valore indeterminabile non è sufficiente che sia stata chiesta una condanna generica sull'"an", potendo ravvisarsi la indeterminabilità soltanto quando la controversia non sia suscettibile di valutazione economica (Cass. n. 1118/1985; n. 7757/1999). E, nella specie, la questione relativa al valore della causa doveva essere affrontata anche di ufficio ai fini della decisione sulle spese, né risulta che sullo specifico punto si fosse soffermato il giudice di primo grado.

Neppure sussistono i denunciati vizi di motivazione, apparendo le valutazioni relative al valore della causa - così come identificato dal giudice di appello - giustificate con riferimento a rilevanti dati di

fatto (anno di spettanza della indennita', numero - 156 - di giornate lavorate, qualifica di operaio dell'assicurato).

Ne' appare essersi fatto ricorso a una nozione di fatto notorio non conforme ai relativi principi. Invero, quale fatto notorio va inteso il fatto generalmente conosciuto,

almeno in una determinata zona (c.d. notorieta' locale) o in un particolare settore di attivita' o di affari da una collettivita' di persone di media cultura (cfr. Cass. n. 9001/2005, n. 4051/2007). Nella specie si e' fatto riferimento a un fatto notorio per gli operatori interessati all'ambito dei trattamenti retributivi e previdenziali dei lavoratori agricoli nella provincia di Bari e non gia' alla conoscenza, da parte del giudice, di circostanze o vicende particolari. D'altra parte, l'istituzione di sezioni specializzate negli uffici giudiziari e' funzionale anche alla possibilita' per i giudici addetti alle stesse di utilizzare massime di esperienza e fatti notori dei relativi settori di attivita'.

5. Parimenti infondato e' il primo motivo.

Le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 20598 del 2008, emessa a composizione di un contrasto di giurisprudenza insorto nella giurisprudenza di legittimita' con riferimento al regime delle spese anteriore a quello introdotto dalla Legge n. 263 del 2005, articolo 2 (che ha modificato l'articolo 92 c.p.c., richiedendo una esplicita motivazione della compensazione delle spese del giudizio), hanno affermato il principio per cui il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per "giusti motivi" deve trovare nella sentenza un adeguato supporto motivazionale, anche se a tal fine non e' necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento, purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici di esso siano chiaramente e inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito; in particolare, l'obbligo del giudice di dare conto delle ragioni della compensazione totale o parziale delle spese dovra' ritenersi assolto, oltre che in presenza di argomenti specificamente riferiti a detta statuizione, anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito contengano in se' considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata. Le Sezioni unite hanno anche escluso che la previsione normativa

che consente la compensazione delle spese per motivi discrezionalmente valutabili dal giudice possa suscitare dubbi di illegittimità costituzionale, non comportando una inammissibile compressione dei diritti di difesa e configurando un legittimo potere del giudice, vincolato soltanto dall'obbligo di fornire un'adeguata motivazione.

In base a questi principi, che il Collegio intende ribadire nella presente sede, deve ritenersi che il provvedimento di compensazione delle spese del giudizio d'appello adottato dalla Corte territoriale sia adeguatamente motivato con il riferimento alla natura della controversia. Con tali espressioni, invero, il giudice d'appello ha inteso riferirsi all'oggetto del giudizio di secondo grado - limitato, come si ricava dalla motivazione della sentenza, alla liquidazione degli interessi anatocistici e alla riliquidazione delle spese relative a una controversia già di per sé di modesto valore - e alla ripetitività del tipo di controversia (significativo è il richiamo della Corte territoriale alle "tantissime cause aventi identico oggetto" avviate dallo stesso difensore e da essa già trattate) (cfr. Cass. n. 9243/1995 che ha ritenuto costituire giusta causa di compensazione la "serialità" delle vertenze e la mancata riunione delle stesse). Si aggiunga, sotto altro profilo, che l'esito del giudizio di secondo grado è stato solo parzialmente favorevole all'odierno ricorrente (la sentenza qui impugnata è di accoglimento "per quanto di ragione", riguardo al primo motivo, e "nei termini predetti", quanto al secondo); si che del tutto insussistente è il presupposto (l'accoglimento integrale del gravame) che, secondo lo stesso ricorrente, renderebbe ingiusto e irrazionale il regolamento delle spese con una pronuncia di totale compensazione.

6. Infondato è anche il terzo motivo. È vero che la Corte d'appello, avendo riformato la sentenza del Tribunale, doveva provvedere a nuova liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, tuttavia ciò ha sostanzialmente fatto, sia pur decidendo in modo corrispondente alla decisione assunta dal primo giudice; e per tal motivo ne ha confermato la statuizione. Quanto alle ragioni della disposta (parziale) compensazione, esse sono implicite nel parziale accoglimento della domanda relativa agli interessi anatocistici e nel carattere seriale delle cause (il Collegio deve constatare che in questa stessa udienza è stata decisa identica causa su ricorso, iscritto al n. R.G. 23634/2007, dello stesso Ma. Vi. concernente l'indennità di disoccupazione per l'anno 1998).

In conclusione, il ricorso è respinto.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione, non avendo l'Istituto svolto alcuna attivita' difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.